

Edizione di mercoledì 25 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni 4.0 interconnessi nel 2020 e agevolazione spettante
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Decreto Cura Italia: inadempimento per sopravvenuta impossibilità
di **Alessandro Carlesimo**

AGEVOLAZIONI

Indennità Covid-19 anche ai soci di società semplice agricola?
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

IMPOSTE SUL REDDITO

Emergenza Coronavirus: detrazioni e deduzioni rafforzate
di **Luca Caramaschi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regole di utilizzo delle perdite d'impresa pregresse accertate
di **Sandro Cerato**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni 4.0 interconnessi nel 2020 e agevolazione spettante

di **EVOLUTION**



Quale disciplina agevolativa si applica agli investimenti in beni materiali 4.0 interconnessi nel 2020, ancorché effettuati in anni precedenti?

L'anno 2020 risulta caratterizzato dalla coesistenza di due principali agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0: il nuovo credito d'imposta beni strumentali introdotto dall'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 e l'iper ammortamento disposto in origine dall'articolo 1, commi 9-11, L. 232/2016 e da ultimo prorogato e rimodulato dall'articolo 1, commi 60-65, L. 145/2018.

L'individuazione della corretta disciplina agevolativa applicabile agli investimenti in beni strumentali segue la regola generale del "momento di effettuazione" dell'investimento, indipendentemente dall'anno a partire dal quale decorre il diritto alla fruizione dell'agevolazione.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

ADEMPIMENTI

Decreto Cura Italia: inadempimento per sopravvenuta impossibilità

di **Alessandro Carlesimo**



Il **D.L. 18/2020** pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale, tra le altre misure di misure di contenimento degli effetti legati alla diffusione epidemica del Covid-19, **prevede dei rimedi per la gestione di determinati rapporti contrattuali nei quali non risulta più possibile procedere all'adempimento della prestazione.**

Come è facile intuire, gli scenari attuali e prospettici renderanno oggettivamente difficoltosa **l'esecuzione completa di svariati negozi**, sollevando non pochi problemi laddove il sinallagma contrattuale non si sia ancora verificato o, per meglio dire, quando **una delle due parti abbia adempiuto alle proprie obbligazioni e sia ancora in attesa della controprestazione cui ha diritto**. In tal caso, un contraente si trova in **una posizione di credito nei confronti dell'altra** ed esige un'apposita tutela al fine di non vedere pregiudicati i propri interessi patrimoniali.

La disciplina generale dei contratti mette a disposizione degli operatori vari strumenti giuridici atti a governare ipotesi simili. Questi, talvolta, possono anche essere previsti *ex ante* ed operare senza che sia necessaria una apposita pronuncia giudiziale (si pensi, ad esempio, all'eventualità che nel contratto sia stata inserita una **clausola risolutiva espressa**).

In linea di principio, in circostanze calamitose entra in gioco l'[articolo 1463 cod. civ.](#), in forza del quale **i contratti a prestazioni corrispettive non più eseguibili a causa di una sopravvenuta impossibilità, si risolvono ipso iure** e la parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione **deve restituire quella che abbia già ricevuto**.

La situazione contingente, a ben vedere, integra tutti i **presupposti elaborati a livello giurisprudenziale affinché possa configurarsi la risoluzione di diritto per sopravvenuta impossibilità**: l'impedimento è infatti **oggettivo, definitivo, improvviso e imprevedibile** (Corte di Cassazione, sentenza n. 20811/2014).

Su questa falsariga muovono le recenti previsioni legislative trasfuse nel Decreto Cura Italia. Ad esempio, l'[articolo 88, comma 2](#), dedica una specifica menzione ai **contratti di acquisto di biglietti per la partecipazione agli eventi che sono stati oggetto di sospensione su tutto il territorio ad opera del D.P.C.M. 08.03.2020, nonché ai titoli di accesso a musei e agli altri luoghi della cultura.**

Più in dettaglio, la norma prevede che ricorra *“la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”*.

Più precisamente, in pendenza delle misure restrittive vige l'impossibilità assoluta di adempimento e si prescrive, a fronte di ciò, **l'obbligo per il venditore di emettere un voucher di importo corrispondente al titolo acquistato**.

Il perimetro di applicazione della norma citata è piuttosto ampio e ricomprende manifestazioni di vario genere, indipendentemente dal luogo in cui si tengono (suolo pubblico o privato), ivi compresi i **biglietti di accesso ai luoghi della cultura diversi dai musei, quali aree archeologiche, biblioteche, archivi, parchi archeologici e complessi monumentali**.

Il contratto stipulato tra venditore e acquirente viene quindi a cessare.

Tecnicamente il Decreto individua nel caso descritto **una particolare attuazione dell'articolo 1463 cod. civ.**, annoverando tra le **cause di forza maggiore** anche le recenti restrizioni governative volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla disciplina ordinaria, la cui applicazione determinerebbe direttamente il rimborso del corrispettivo percepito dal cedente, **in questo caso si fa luogo alla ripetizione mediante l'attribuzione di un buono per l'acquisto di una prestazione di valore equivalente** (ciò anche al fine di non aggravare la delicata situazione finanziaria degli operatori del settore).

In base alla novella, **il titolare del biglietto deve attivarsi per ricevere il voucher presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, apposita istanza di rimborso al venditore ed allegando il relativo titolo di acquisto**. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, provvede al rilascio del voucher. L'[articolo 88](#) prevede altresì che il titolo sostitutivo **possa essere utilizzato entro un anno dall'emissione**.

Analoga sorte è stata prevista per i **contratti di soggiorno e di viaggio**. L'[articolo 88, comma 1, D.L. 18/2020](#) e l'[articolo 28 D.L. 9/2020](#) prevedono la risoluzione di questi contratti a seguito delle conseguenze (amministrative, organizzative o sanitarie) derivanti dal perdurare della pandemia ed il contestuale **obbligo di rimborso del biglietto o di emissione un voucher di ugual valore utilizzabile entro un anno dall'emissione**.

Si ritiene che la soluzione prescritta dal legislatore nelle due tipologie di negozi possa rappresentare la naturale **evoluzione di molteplici fattispecie contrattuali parzialmente eseguite**.

Ovviamente, resta fermo che, **in alcuni casi potrebbe essere preferibile ricondurre le fattispecie nell'alveo delle ipotesi di impossibilità temporanea** (ammessa all'[articolo 1256 cod. civ.](#)), nel qual caso l'esecuzione del contratto è sospesa senza che il ritardo possa essere in alcun modo imputato alla condotta dell'obbligato.

AGEVOLAZIONI

Indennità Covid-19 anche ai soci di società semplice agricola?

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



Il decreto “**Cura Italia**” è intervenuto per fornire i primi necessari supporti economici in favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria. Tra queste, particolare interesse assumono le **indennità** previste dagli [articoli 27](#) e [28 D.L. 18/2020](#), che riguardano:

- **indennità** a favore di **liberi professionisti** e **collaboratori coordinati e continuativi**;
- **indennità** per i **lavoratori autonomi** iscritti alle **gestioni speciali** dell'Assicurazione generale obbligatoria (**Ago**).

A **beneficio** di entrambe queste categorie di soggetti, è stata **prevista** l'erogazione di una **somma**, per il **mese di marzo**, pari a **600 euro**, che **non concorre** alla formazione del **reddito** ai sensi del Tuir.

L'**Inps** ha fornito in materia le **prime indicazioni** con il **messaggio n. 1288 del 23 marzo 2020**.

Vediamole nel dettaglio.

Per quanto concerne la prima **misura**, quella destinata a “**professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**”, l'Istituto ha precisato che possono **accedervi**:

- liberi professionisti con **partita Iva attiva** alla data del **20 febbraio 2020**;
- **collaboratori coordinati e continuativi** con **rapporto attivo** alla predetta data del **23 febbraio 2020**.

Entrambe i gruppi di soggetti devono essere **iscritti** alla **gestione separata** Inps.

Va sottolineato, anche ai fini di quanto si dirà tra poco per gli iscritti alle gestioni previdenziali Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), che la **norma** espressamente **parla** di “**liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020**” ([articolo 27, comma 1, D.L. 18/2020](#)). Il documento interpretativo, tuttavia, **estende** l'ambito applicativo

dell'indennizzo anche ai partecipanti agli **studi associati** o **società semplici** con attività di **lavoro autonomo**, **iscritti** alla gestione separata Inps. In altri termini, se una determinata **attività professionale** per la quale non è prevista una cassa previdenziale ma rientra in gestione separata, viene **esercitata** in **forma associata** (tramite studio associato o società semplice), i **partecipanti** all'associazione professionale, ancorché **lavoratori autonomi non** intestatari di **partita Iva attiva** a proprio nome (come richiesto dalla norma), **rientrano** comunque nell'**agevolazione** in quanto personalmente titolari del rapporto contributivo.

Il **secondo gruppo** di destinatari dell'agevolazione, secondo la formulazione normativa, comprende i *“lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata”* ([articolo 28, comma 1, D.L. 28/2020](#)).

Occorre precisare, innanzitutto, che il significato dell'espressione **“lavoratori autonomi”** non va **confuso** con quello che esso assume in **ambito fiscale**, ossia soggetti non imprenditori che si obbligano a compiere un'opera o un servizio con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione** nei confronti di un committente, ricevendo in cambio un **corrispettivo**.

Infatti, in **termini previdenziali**, lavoratori autonomi sono gli **imprenditori** che devono **isciversi** nelle apposite **gestioni** che, come confermato nel messaggio Inps, **sono**:

- **artigiani**;
- **commercianti**;
- **coltivatori diretti, coloni e mezzadri**.

Quindi, in prima battuta, tutti i soggetti iscritti in queste gestioni in qualità di imprenditori potranno accedere al beneficio. Ma vi possono **rientrare** soltanto gli imprenditori individuali o anche coloro che risultano iscritti come **soci di società**?

Occorre osservare come la **norma**, a differenza del precedentemente richiamato [articolo 27 D.L. 18/2020](#), **non** fa alcun riferimento al requisito della titolarità di **partita Iva**. Se ne dovrebbe **dedurre** che il **beneficio** va esteso a **tutti coloro** che risultino **iscritti** come **soci** di società, quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i **soci di società semplici agricole** che si occupino della coltivazione del fondo.

Tale **conclusione** appare decisamente **in linea** con lo **spirito** della **norma**, che vuole parzialmente reintegrare gli imprenditori del reddito perduto a causa della forzata interruzione dell'attività, parziale o completa.

Occorre poi ricordare che sono **esclusi** dall'indennizzo:

- **titolari di pensione**;
- **iscritti** ad altre **forme** previdenziali **obbligatorie**.

Infine, con specifico riferimento al **settore agricolo**, va osservato che il documento **Inps**, nel richiamare le gestioni Ago agevolate, parla di “**coltivatori diretti, coloni e mezzadri**” senza citare la nuova gestione previdenziale **lap**. Su tale figura è intervenuto il **D.Lgs. 99/2004** che ha istituito la nuova qualifica di lap, estendendone l'applicabilità anche ai **soci di società agricole**. Pertanto, viene considerato lap colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di [impresa](#) direttamente o in qualità di socio, **almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro** (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 Regolamento CE n.1257/99](#)).

La **gestione lap**, in effetti, presenta delle **peculiarità rispetto** alla gestione **coltivatori diretti**: in particolare, mentre **quest'ultima** è destinata sempre e **soltanto** agli **imprenditori**, la gestione **lap** accoglie **anche** gli **amministratori** di società. Sarebbe bene precisare se l'indennità spetta anche ai **titolari di iscrizione previdenziale come lap ed eventualmente a quali condizioni**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Emergenza Coronavirus: detrazioni e deduzioni rafforzate

di Luca Caramaschi

DIGITAL

Seminario di specializzazione

NOVITÀ E SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scopri di più >

Con l'[articolo 66, comma 1](#), del Decreto “Cura Italia” (il D.L. 18/2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), attualmente in corso di conversione in legge, il Legislatore ha introdotto nuovi incentivi fiscali per le erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, **effettuate nel 2020** a sostegno delle misure di contrasto dell'**emergenza epidemiologica da Covid-19**.

La disciplina ivi prevista, che nella misura dell'agevolazione **ricalca** in buona parte quella prevista dall'[articolo 83 D.Lgs. 117/2017](#), che opera nell'ambito della **riforma degli enti del Terzo settore (ETS)**, presenta tuttavia specifiche peculiarità, con riferimento all'**ambito soggettivo**.

Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo, coloro che potranno beneficiare del **beneficio della detrazione** in relazione alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono esclusivamente:

- le **persone fisiche**;
- gli **enti non commerciali**.

Restano quindi **escluse dalla predetta misura** le persone giuridiche diverse da gli enti non commerciali e, quindi, sia le imprese, che gli enti commerciali, che gli studi professionali per citarne alcuni.

Sempre dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetterà unicamente in relazione alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, **effettuate dai soggetti richiamati** in precedenza in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Ambito oggettivo

In relazione alle richiamate erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (Irpef per le **persone fisiche** e Ires per gli **enti non commerciali**) pari al **30%**, per un **importo non superiore a 30.000 euro**.

Deduzioni per erogazioni liberali effettuate da imprese

Con il **comma 2** del richiamato [articolo 66](#) del D.L. "Cura Italia" vengono invece disciplinate le **agevolazioni riconosciute alle imprese** che nel 2020 effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, sempre a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione normativa precisa che, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**), le erogazioni liberali in commento **sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate**.

Per tali erogazioni si richiama la già nota **disciplina contenuta nell'articolo 27 L. 133/1999** rubricata "**Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche**" che prevede quanto segue:

- deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle **popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari** anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- in caso di **beni ceduti gratuitamente**, gli stessi **non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ai sensi degli [articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d\), Tuir](#);
- **non assoggettamento a imposta sulle donazioni** dei trasferimenti effettuati;
- **identificazione** delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del **D.P.C.M. 20.06.2000**.

Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura

Con il **comma 2** dell'[articolo 66](#) vengono stabiliti i **criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura**, mediante un **rinvio** alle previsioni contenute negli [articoli 3 e 4](#) del recente **D.M. 28.11.2019**, emanato in attuazione dell'[articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) (**Codice del Terzo settore**).

Secondo l'[articolo 3 D.M. 28.11.2019](#) la valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la **regola del valore normale di cui all'articolo 9 Tuir** e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un **bene strumentale**, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale** all'atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente a oggetto **beni merce**, invece, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo **specifiche previsioni**.

Se il **valore del bene non può essere desunto da criteri oggettivi**, il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà **consegnarla** al destinatario dell'erogazione.

Quanto alla **documentazione probatoria** della donazione, l'[articolo 4 D.M. 28.11.2019](#) prevede che l'erogazione liberale in natura debba risultare da **atto scritto contenente la dichiarazione del donatore** recante la descrizione analitica dei beni donati, con **l'indicazione dei relativi valori**, nonché la **dichiarazione del soggetto destinatario** dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel nostro caso, a **sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regole di utilizzo delle perdite d'impresa pregresse accertate

di **Sandro Cerato**



La **perdita in contabilità ordinaria emersa nel 2019 a seguito di accertamento per l'anno 2014** rimane di competenza di quest'ultimo anno e può essere utilizzata per l'intero importo che trova capienza dal 2015 al 2017 e nei limiti dell'80% del reddito dal 2018 per la parte eventualmente residua.

È quanto emerge dalla [risposta all'istanza di interpello n. 94 pubblicata ieri, 24 marzo, sul sito dell'Agenzia delle entrate](#) in relazione al quesito formulato da un'impresa individuale (in regime di contabilità ordinaria) che nel 2014 aveva **percepito delle indennità di cessazione di rapporti di agenzia**, la quale era stata assoggettata a tassazione ordinaria nel modello Unico 2015 (includendola quindi nel reddito d'impresa).

A seguito di accertamento dell'Agenzia delle entrate, i suddetti importi erano stati sottoposti a **tassazione separata con conseguente rideterminazione del risultato del periodo d'imposta 2014, con l'insorgenza di una perdita fiscale.**

Il contribuente istante, tenendo conto che la perdita è emersa nel 2019 a seguito dell'attività di accertamento, ritiene che la stessa sia **riportabile senza limite di tempo in diminuzione dei redditi maturati dal 2018 in applicazione del disposto dell'[articolo 8, comma 3, Tuir](#)**, come risultante dalle modifiche apportate dall'[articolo 1, comma 23, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019).

Si ricorda che le **perdite d'impresa maturate in regime di contabilità ordinaria** (nonché quelle in contabilità semplificata, che, però, in questa sede non interessano) a partire **dal 2018 possono essere utilizzate in diminuzione** dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi (senza limiti di tempo) **nella misura dell'80%** dei redditi conseguiti in tali periodi d'imposta per l'intero importo che trova capienza.

In buona sostanza, le nuove regole stabiliscono che:

- **nel medesimo periodo d'imposta in cui è maturata la perdita**, la stessa può essere utilizzata ad abbattimento integrale di altri redditi maturati nel medesimo anno della stessa categoria (ad esempio può essere utilizzata la perdita d'impresa in contabilità ordinaria in compensazione con un reddito di partecipazione attribuito al soggetto nel medesimo anno);
- per la parte che residua dopo l'eventuale utilizzo "interno" la perdita può essere riportata nei successivi periodi d'imposta **senza limiti di tempo ad abbattimento dell'80% del reddito** imponibile di tali periodi.

Per completezza, si ricorda che, **prima della citata modifica**, le perdite in questione potevano essere **riportate a nuovo nei limiti dei cinque periodi d'imposta successivi** a scomputo del reddito imponibile maturato in tali periodi (fermo restando il descritto utilizzo "interno").

Con la [circolare 8/E/2019](#), si ricorda nella risposta, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove regole di gestione ed utilizzo delle perdite fiscali delle imprese, precisando che *"in relazione alle **imprese commerciali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria**, alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019, in assenza di un regime transitorio, si applica la **nuova regola di riporto**. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell'intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema **evitando la gestione di un doppio binario** in relazione alle perdite maturate in vigenza dell'articolo 8 ante e post modifica. Si ritiene quindi che possano essere **riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018**".*

Secondo l'Agenzia delle entrate, la circostanza che la **perdita del 2014 sia emersa** (e quindi venuta a conoscenza) del contribuente **solamente nel 2019 a seguito dell'accertamento**, **"non consente di spostare la competenza di tale perdita ritenendo che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d'imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza"**.

In altre parole, precisa ancora l'Agenzia, se il contribuente avesse assoggettato a tassazione separata le indennità nel 2014, in tale anno sarebbe emersa la **perdita accertata nel 2019**.

Pertanto, conclude l'Agenzia, **la perdita relativa al 2014, emersa nel 2019**, è utilizzabile per l'intero importo dal 2015 al 2017 ("**vecchio**" **articolo 8, comma 3, Tuir**) e senza limiti di tempo, ma a scomputo dell'80% del reddito imponibile dal 2018 in quanto trattasi di **perdite non ancora scadute a tale data** (in base alla precisazione fornita dalla citata [circolare 8/E/2019](#)).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO
DI IMPRESE E PROFESSIONISTI**

[Scopri di più >](#)



Spillover

David Quammen


Adelphi

Prezzo – 29,00

Pagine – 609

Ogni lettore reagirà in modo diverso alle scene che David Quammen racconta seguendo da vicino i cacciatori di virus cui questo libro è dedicato, quindi entrerà con uno spirito diverso nelle grotte della Malesia sulle cui pareti vivono migliaia di pipistrelli, o nel folto della foresta pluviale del Congo, alla ricerca di rarissimi, e apparentemente inoffensivi, gorilla. Ma quando scoprirà che ciascuno di quegli animali, come i maiali, le zanzare o gli scimpanzé che si incontrano in altre pagine, può essere il vettore della prossima pandemia – di Nipah, Ebola, SARS, o di virus dormienti e ancora solo in parte conosciuti, che un piccolo spillover può trasmettere all'uomo –, ogni lettore risponderà allo stesso modo: non riuscirà più a dormire, o

almeno non prima di avere letto il racconto di Quammen fino all'ultima riga. E a quel punto, forse, deciderà di ricominciare daccapo, sperando di capire se a provocare il prossimo Big One – la prossima grande epidemia – sarà davvero Ebola, o un'altra entità ancora innominata.



Nel contagio


Paolo Giordano

Einaudi

Prezzo – 10,00

Pagine – 80

Non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Di tutto quello che il contagio può cambiare. Di scoprire che l'impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho paura dell'azzeramento, ma anche del suo contrario: che la paura passi invano, senza lasciarsi dietro un cambiamento.



Il futuro del capitalismo

Paul Collier

Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 336

Uno dei più autorevoli economisti del panorama scientifico mondiale riflette sui fallimenti del capitalismo con una proposta pragmatica in grado di correggerne i difetti. A partire da un assunto fondamentale: oltre che produrre profitti e lavoro, per funzionare il capitalismo deve essere necessariamente etico. Nuove e profonde contrapposizioni lacerano il tessuto sociale delle società occidentali: grandi città contro province povere, élite altamente specializzate contro masse di lavoratori poco qualificati, paesi ricchi contro paesi poveri. Queste lacerazioni generano nuove ansie, nuova rabbia e nuove passioni politiche, come testimonia l'ondata di consensi ricevuti dai populistici di tutto il mondo, da Trump al partito della Brexit, sino all'estrema destra italiana. In questo libro appassionato e polemico, Paul Collier, uno dei maggiori esperti mondiali su povertà e migrazioni, prova a delineare i percorsi attraverso i quali superare queste nuove fratture economiche, sociali e culturali. Solo se il capitalismo riesce a darsi un fondamento etico tale da rendersi equo e compassionevole, e non solo efficiente ed economicamente fiorente, potrà garantire una vita degna. Un capitalismo in cui la dignità e la reciprocità prevalgano sull'aggressività, sulla paura e sull'umiliazione, caratteri tipici della nostra 'società dei rottweiler'.



Nella testa del dragone

Giada Messetti

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 192

La Cina è davvero «vicina» come recitava il titolo di un vecchio film d'autore? No, sostiene Giada Messetti nel suo Nella testa del Dragone. È, anzi, molto lontana. Soprattutto, è diversa. Perché – continua l'autrice, sinologa, che in Cina ha vissuto sei anni – esistono dieci, cento,

mille Cine. Esplorarle è come fare un viaggio su una macchina del tempo, passando da villaggi remoti rimasti all'epoca preindustriale a smart city avveniristiche dove, fermo al semaforo in motorino, può capitare che un drone ti intimi di indossare il casco se vuoi evitare una multa salata. Grazie al suo lavoro, Giada Messetti ha potuto indagare da vicino le contraddizioni di questo paese e soprattutto vedere plasmarsi e maturare quella che è stata definita «l'era dell'ambizione». Percorso da un flusso irrefrenabile di energia, slancio e obiettivi di progresso, il Celeste Impero ha infatti saputo trasformarsi e sfruttare al meglio i vantaggi della globalizzazione, in una vertiginosa ascesa che ha sovvertito i paradigmi geopolitici come mai prima d'ora. Dal «Nuovo Mao» Xi Jinping alla sfida con gli Stati Uniti per la governance globale, dal Sogno cinese al progetto della Nuova via della seta, dalle incredibili innovazioni tecnologiche alle proteste di Hong Kong, fino allo scoppio dell'epidemia di coronavirus, l'autrice ci accompagna in un viaggio appassionante attraverso la Cina di oggi, facendo chiarezza tra stereotipi e realtà, aiutandoci a comprendere il presente e il futuro di un paese sempre più decisivo sullo scacchiere globale. Nel nuovo assetto mondiale, per la prima volta noi occidentali «dobbiamo confrontarci con una cultura differente senza che il nostro presupporre di essere migliori o superiori conti o serva a qualcosa. Uno scenario completamente inedito che richiede ascolto, studio, reciproca comprensione. È una grande sfida, la sfida del nostro tempo».



Carlo è uscito da solo

Enzo Gianmaria Napolillo

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 256

Carlo ha trentatré anni e non esce mai da solo. Non rivolge la parola agli sconosciuti e conta tutto ciò che lo circonda: le briciole sul tavolo, le gocce di pioggia sulla finestra, le stelle in cielo. “Una linea retta è una serie infinita di punti”, così gli ha detto anni prima la professoressa delle medie, ma non l'ha avvisato che alcune rette possono essere interrotte. Come la linea rassicurante della sua vita, che un giorno è andata in pezzi e da allora non è più stato possibile

aggiustarla. Per questo ora Carlo si circonda di abitudini e di persone fidate, come i suoi genitori e sua sorella Giada: ha costruito un muro tra lui e il mondo esterno. Finché una mattina incontra Leda, la nuova ragazza del bar dove fa sempre colazione con il padre, ed è lei a creare una crepa nel muro, a ridargli un raggio di speranza. Nelle loro durezza, nei loro spigoli, riconoscono il reciproco dolore, stringono una tacita alleanza e cercano la forza per affrontare i ricordi e camminare liberi verso il futuro. L'emozionante racconto di un ragazzo e una ragazza danneggiati dalla vita, la storia tenace di un uomo che non si arrende e di una donna che potrebbe aiutarlo a rinascere, a darsi una possibilità. A uscire da solo, per non essere più solo.